

OGGETTO: *ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 3 DEL D.LGS 36/2023, PER SERVIZI DI ESUMAZIONE, INUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI SANTERAMO PER UN PERIODO DI 18 MESI.*

CIG:

<u>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</u>
--

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:
Ing. Rocco PORFIDO

Sommario

TITOLO I – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA.....	4
CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	4
Art. 1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	4
Art.2 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	7
Art.3 PROROGA DELL'ACCORDO QUADRO	7
Art.4 AMMONTARE MASSIMO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO	7
Art. 4.1 ULTERIORI PRECISAZIONI	9
Art. 5 REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO	11
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE	12
Art. 6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	12
Art.7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	12
Art.8 MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI APPALTI	13
Art. 8 CORRISPETTIVI	14
Art.9 INCIDENZA DELLA MANODOPERA	15
Art.10 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	15
Art.11 RAPPRESENTANTE DELL'ESECUTORE E DOMICILIO – DIRETTORE DI CANTIERE	16
Art.12 NORME GENERALI SUI MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI E L'ESECUZIONE	16
CAPO III – CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	17
Art. 13 GARANZIA PROVVISORIA	17
Art.14 GARANZIA DEFINITIVA	17
Art.15 RIDUZIONE DELLA GARANZIA DEFINITIVA	18
Art.16 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'ESECUTORE	19
Art.17 FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE E DELLA RATA DI SALDO	19
CAPO IV – TERMINI PER L'ESECUZIONE	19
Art. 18 INIZIO DEI SERVIZI	19
Art.19 PROGRAMMA DEI SERVIZI	20
Art.20 TERMINI UTILI DEGLI INTERVENTI – ULTIMAZIONE SERVIZI	20
Art.21 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	21
Art.22 PENALITÀ IN CASO DI RITARDO	21
Art.23 INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE	22
Art.24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	23
Art.25 RECESSO	23
Art.26 SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI	23
Art.27 DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE	23
CAPO V – CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI	24
Art. 28 EVENTUALI SERVIZI A CORPO	24
Art.29 SERVIZI A MISURA	24
Art. 30 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA	24
CAPO VI – DISCIPLINA ECONOMICA	25
Art. 31 TENUTA DELLA CONTABILITA'	25
Art.32 PAGAMENTI IN ACCONTO O A SALDO	25
Art.33 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	26
Art.34 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO	26
CAPO VII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	27
Art. 35 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA	27
Art.36 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA IN CANTIERE	27
Art.37 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO	28
Art.38 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	29
Art.39 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	29
Art. 40 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI	30
Art. 41 DOCUMENTO UNICO REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC)	31
CAPO VIII – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	31
Art. 42 SUBAPPALTO	31

Art. 43 RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO	34
CAPO IX – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	35
Art. 44 ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE	35
Art. 45 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	35
Art. 46 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	35
CAPO X - NORME FINALI	36
Art. 47 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'ESECUTORE	36
Art. 48 PROPRIETA' DEI MATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE	41
Art. 49 CUSTODIA DEL CANTIERE	41
Art. 50 CARTELLO DI CANTIERE	41
Art. 51 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO	41
Art. 52 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI	42
Art. 53 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	43
Art. 54 DIFESA AMBIENTALE	43
Art. 55 TRATTAMENTO DATI PERSONALI	44
Art. 56 COMUNICAZIONI	44
TITOLO II – SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE	46
CAPO XI – SPECIFICAZIONI TECNICHE	46
1. CAMPIONATURA DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE	46
2. RILIEVI DEI LUOGHI	46
3. AGGIORNAMENTO ELABORATI GRAFICI	46
CAPO XII – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ESECUZIONE DEI SERVIZI	47
4. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI SERVIZI	47
5. DIREZIONE TECNICA DEL CANTIERE E PERSONALE ADDETTO	47
CAPO XIII – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE LAVORAZIONI	48
6. NORME GENERALI	48

TITOLO I – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA

CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione del servizio di esumazione, inumazione ed eventualmente di estumulazione ordinaria da eseguirsi presso il cimitero del Comune di Santeramo in Colle.
2. Il presente Accordo Quadro definisce i limiti e le condizioni entro i quali verranno affidati gli appalti riguardanti il servizio di esumazione, inumazione ed eventualmente di estumulazione ordinaria mediante successivi – ordinativi e/o contratti attuativi.
3. I contratti attuativi potranno riguardare operazioni di esumazione ordinaria, inumazione ed eventualmente estumulazione ordinaria, anche in forma congiunta, come di seguito definite:
 - a) **L'esumazione ordinaria** consiste nell'operazione di scavo e riporto alla luce dei resti di feretri precedentemente inumati, al termine del periodo ordinario di inumazione previsto dalla normativa (attualmente minimo 10 anni);
 - L'Operatore Economico, contestualmente all'operazione di esumazione, esegue la "bonifica del campo" eliminando tutti gli ulteriori resti mortali rinvenuti all'interno del campo ed eventualmente appartenenti a precedenti cicli di sepoltura di cui non era nota l'esistenza (a causa di una precedente attività di esumazione non eseguita correttamente);
 - L'Operatore Economico, in collaborazione con l'Ufficio Servizi Cimiteriali, provvederà a redigere l'elenco delle salme da esumare e ne curerà l'affissione di avvisi presso le sepolture o nelle apposite bacheche di fornitura dell'O.E.. Provvederà inoltre all'installazione delle bacheche nei luoghi che saranno indicati dal competente Ufficio comunale;
 - Provvederà alla stesura del calendario di massima delle operazioni cimiteriali di esumazione. L'Operatore Economico si attiverà per la raccolta, in loco, degli indirizzi dei dolenti ai quali inviare / comunicare l'avviso dell'esumazione. Comunicherà ai familiari, o agli aventi titolo, la sede dell'ufficio preposto ed il recapito telefonico/mail presso i quali i familiari, o gli aventi titolo, devono presentare documentazione propedeutica e possano eventualmente chiedere informazioni ed assistenza;
 - L'Operatore Economico dovrà eseguire le attività di seguito riportate:
 - Approntamento della recinzione di cantiere su tutto il perimetro del campo da esumare con pannelli e/o reti che non consentano la visibilità dall'esterno verso l'interno. Designazione di uno spazio idoneo alla presenza dei congiunti durante le operazioni. La recinzione dovrà essere decorosa, a tenuta di vento e a norma di sicurezza per gli utenti e per gli operatori;
 - Smontaggio dell'eventuale monumento esistente ed accatastamento, ordinato ed in luogo idoneo, dei materiali (salvo prelievo dei manufatti da parte dei familiari proprietari), successivo smaltimento a discarica autorizzata salvo diversa indicazione dell'Amministrazione. Scavo della fossa da eseguirsi sia a mano sia con mezzo meccanico, fino alla completa accessibilità del feretro. Nel caso di scavo con mezzo meccanico, questo avverrà fino all'affiorare del coperchio ligneo della cassa, senza mai procedere oltre; in ogni caso si avrà cura di non danneggiare l'impianto lampade votive, in caso di danneggiamento il ripristino sarà a cura dell'Operatore Economico;
 - Sistemazione del bordo della fossa per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di esumazione svolte all'interno della fossa;
 - Apertura del feretro e verifica della mineralizzazione del defunto:
 - **se i RESTI MORTALI sono COMPLETAMENTE MINERALIZZATI**, si procede alla raccolta ed al deposito dei resti ossei in apposito contenitore opportunamente sigillato (cassettina di zinco o idonea) fornito dall'O.E. e munito di targhetta identificativa, con l'indicazione dei dati del defunto (nome, cognome, data di nascita, data di morte). A seconda della scelta dei familiari o degli aventi titolo, i resti ossei possono essere tumulati in altra sepoltura, collocati in ossario comune o cremati, previa richiesta dei relativi permessi ed autorizzazioni. Il contenitore dovrà essere trasportato dagli operatori addetti al servizio nel luogo designato nello stesso cimitero, oppure consegnato ai familiari, o loro delegati, per destinazione in altri cimiteri fuori dal Comune

- di provenienza o per cremazione (previa consegna della relativa documentazione di autorizzazione comunale);
- **se i RESTI MORTALI NON sono COMPLETAMENTE MINERALIZZATI**, gli stessi vanno predisposti e sistemati all'interno di apposito contenitore di fornitura dell'O.E. in funzione della successiva destinazione. Il contenitore deve essere munito di targhetta con l'indicazione dei dati del defunto (nome, cognome, data di nascita, data di morte). I resti mortali possono essere, in accordo con il regolamento di polizia mortuaria, reinumati nella stessa fossa per il secondo ciclo di mineralizzazione. In questo caso l'eventuale rimontaggio del monumento esistente o nuova realizzazione è ad esclusivo carico degli interessati ed escluso dal presente accordo quadro;
 - Pulizia della fossa e della zona circostante con raccolta di eventuali materiali di risulta opportunamente differenziati (resti lignei della cassa, rivestimenti esterni ed interni ed altro) in appositi contenitori. È compito dell'Operatore Economico provvedere al corretto conferimento di tutti i rifiuti derivanti dall'attività di esumazione;
 - Riempimento della fossa avendo cura di rimuovere la terra dal fondo della stessa per una profondità di minimo cm 15, e movimentando la terra sottostante in modo da riattivare le caratteristiche microbiologiche del terreno;
 - Livellamento e sistemazione del terreno, compattandolo al fine di evitare successivi sprofondamenti, ed eventuale sgombero del terreno eccedente o fornitura del terreno necessario e ghiaia di bordo.
- b) **Inumazione di feretri o resti mortali di adulti – fossa lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80.** Approntamento della recinzione di cantiere su tutto il perimetro del campo da inumare con pannelli e/o reti. Designazione di uno spazio idoneo alla presenza dei congiunti durante le operazioni. La recinzione dovrà essere decorosa, a tenuta di vento e a norma di sicurezza per gli utenti e per gli operatori; Scavo e successiva ricopertura compreso il livellamento e costipamento del terreno circostante (compreso la fornitura della ghiaia necessaria) al fine di ripristinare perfettamente l'area di intervento nonché il trattamento dei materiali di risulta e di eventuali inerti/rifiuti derivati da esumazioni precedenti rinvenuti durante l'escavazione della fossa da smaltirsi a norma di legge a cura dell'O.E..
- c) **Inumazione di feretri o resti mortali di adulti – fossa lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 SOLO SCAVO.** Approntamento della recinzione di cantiere su tutto il perimetro del campo da inumare con pannelli e/o reti. Designazione di uno spazio idoneo alla presenza dei congiunti durante le operazioni. La recinzione dovrà essere decorosa, a tenuta di vento e a norma di sicurezza per gli utenti e per gli operatori; Scavo compreso il livellamento e costipamento del terreno circostante al fine di ripristinare perfettamente l'area di intervento e dare l'opera perfettamente compiuta nonché il trattamento dei materiali di risulta e di eventuali inerti/rifiuti derivati da esumazioni precedenti rinvenuti durante l'escavazione della fossa da smaltirsi a norma di legge a cura dell'O.E..
- d) **Inumazione di feretri o resti mortali di dimensioni ridotte – fossa lunghezza di metri 1,50 e la larghezza di metri 0,50.** Approntamento della recinzione di cantiere su tutto il perimetro del campo da inumare con pannelli e/o reti. Designazione di uno spazio idoneo alla presenza dei congiunti durante le operazioni. La recinzione dovrà essere decorosa, a tenuta di vento e a norma di sicurezza per gli utenti e per gli operatori; Scavo e successiva ricopertura compreso il livellamento e costipamento del terreno circostante (compreso la fornitura della ghiaia necessaria) al fine di ripristinare perfettamente l'area di intervento nonché il trattamento dei materiali di risulta e di eventuali inerti/rifiuti derivati da esumazioni precedenti rinvenuti durante l'escavazione della fossa da smaltirsi a norma di legge a cura dell'O.E..
- e) **Inumazione di feretri o resti mortali di dimensioni ridotte – fossa lunghezza di metri 1,50 e la larghezza di metri 0,50 SOLO SCAVO.** Approntamento della recinzione di cantiere su tutto il perimetro del campo da inumare con pannelli e/o reti. Designazione di uno spazio idoneo alla presenza dei congiunti durante le operazioni. La recinzione dovrà essere decorosa, a tenuta di vento e a norma di sicurezza per gli utenti e per gli operatori; Scavo compreso il livellamento e costipamento del terreno circostante al fine di ripristinare perfettamente l'area di intervento e dare l'opera perfettamente compiuta nonché il trattamento dei materiali di risulta e di eventuali inerti/rifiuti derivati da esumazioni precedenti rinvenuti durante l'escavazione della fossa da smaltirsi a norma di legge a cura dell'O.E..

- f) **L'estumulazione ordinaria** consiste nell'operazione di apertura del loculo e riporto alla luce del feretro, al termine del periodo di concessione del loculo (attualmente 50 anni) (eventuale non si prevedono estumulazioni salvo particolari necessità future);
- L'Operatore Economico, in collaborazione con l'Ufficio Servizi Cimiteriali, provvederà a redigere l'elenco delle salme da estumulare e ne curerà l'affissione presso le sepolture e nelle apposite bacheche fornite a cura dell'O.E.. Provvederà inoltre all'installazione delle bacheche nei luoghi che saranno indicati dal competente Ufficio comunale.
 - Provvederà alla stesura del calendario di massima delle operazioni cimiteriali di estumulazione.
 - L'Operatore Economico si attiverà per la raccolta, in loco, degli indirizzi dei dolenti ai quali inviare l'avviso dell'estumulazione. Curerà, inoltre, l'affissione degli avvisi di scadenza delle concessioni e degli altri avvisi previsti dai vigenti Regolamenti. Comunicherà ed ai familiari, o agli aventi titolo, la sede dell'ufficio preposto ed il recapito telefonico/mail presso i quali i familiari, o gli aventi titolo, possano eventualmente chiedere informazioni ed assistenza.
 - L'Operatore Economico dovrà eseguire le attività di seguito riportate:
 - Approntamento della recinzione di cantiere su tutto il perimetro del campo da estumulare con pannelli e/o reti che non consentano la visibilità dall'esterno verso l'interno. Designazione di uno spazio idoneo alla presenza dei congiunti durante le operazioni. La recinzione dovrà essere decorosa, a tenuta di vento e a norma di sicurezza per gli utenti e per gli operatori;
 - Smontaggio dell'eventuale monumento esistente ed accatastamento, ordinato ed in luogo idoneo, dei materiali riutilizzabili (salvo prelievo dei manufatti da parte dei familiari proprietari). Nel caso di loculo collocato in posizione non agevole (per esempio, oltre la seconda fila), l'estumulazione deve avvenire utilizzando attrezzature e dispositivi idonei, in modo tale da garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti, secondo quanto previsto dalla norma;
 - Demolizione della sigillatura del loculo ed estrazione del feretro, con utilizzo di adeguata attrezzatura. Il feretro deve essere traslato, dalla posizione in cui si trova, ad idonea altezza di lavoro, che garantisca la completa sicurezza degli operatori. Il feretro deve essere poi trasportato nell'area cimiteriale individuata, in accordo con il Direttore dell'esecuzione, per le attività di estumulazione;
 - Rimozione del coperchio della cassa, sia quello di legno che quello di zinco, tramite dissaldatura o taglio e verifica dello stato del resto mortale:
 - **se i RESTI MORTALI sono COMPLETAMENTE MINERALIZZATI**, si procede alla raccolta, a mano, delle ossa in apposito contenitore opportunamente sigillato e munito di targhetta identificativa, con l'indicazione dei dati del defunto (nome, cognome, data di nascita, data di morte). A secondo della scelta dei familiari o degli aventi titolo, i resti ossei possono essere tumulati in altra sepoltura, collocati in ossario comune o cremati, previa richiesta dei relativi permessi ed autorizzazioni. Il contenitore dovrà essere trasportato dagli operatori addetti al servizio nel luogo designato nello stesso cimitero, oppure consegnato ai familiari, o loro delegati, per destinazione in altri cimiteri fuori dal Comune di provenienza o per cremazione (previa consegna della relativa documentazione di autorizzazione comunale);
 - **se i RESTI MORTALI NON sono COMPLETAMENTE MINERALIZZATI**, gli stessi vanno predisposti e sistemati all'interno di apposito contenitore in funzione della successiva destinazione fornito dall'O.E.. Il contenitore deve essere munito di targhetta con l'indicazione dei dati del defunto (nome, cognome, data di nascita, data di morte). A secondo della scelta dei familiari o degli aventi titolo, i resti mortali possono essere, inumati per il secondo ciclo di mineralizzazione, provvedendo al trattamento della salma con prodotti atti a favorire la scheletrizzazione, approvati ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità 31/7/1998, n. 10. Il contenitore dovrà essere trasportato dagli operatori addetti al servizio nel luogo designato nello stesso cimitero; l'inumazione avverrà secondo le indicazioni del precedente punto del capitolato;
 - Eventuale recupero di materiali riutilizzabili e loro deposito ordinato nell'ambito del cimitero o smaltimento a discarica nei termini di legge;
 - Ripristino delle condizioni igieniche del loculo mediante pulizia accurata, utilizzando prodotti idonei a impermeabilizzare, igienizzare e disinfettare, e tinteggiatura interna;
 - Ove necessario, ripristino della parte esterna del loculo, previo trattamento del ferro presente e ricostruzione della cornice utile al posizionamento della futura lapide;
4. In merito a trasporto e smaltimento a rifiuto l'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente

essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento.

5. Gli interventi oggetto dei contratti attuativi / ordinativi potranno interessare qualsiasi tipologia di servizio presente nell'Elenco Prezzi anche **per un numero minimo di operazioni** (minimo 5 esumazioni, minimo 1 inumazione, minimo 1 estumulazione) e richiedere l'opera di maestranze specializzate adeguatamente formate ed informate ai sensi del D.Lgs. 81/2008, essere idonee al rapporto con il pubblico ed essere a perfetta conoscenza del vigente Regolamento Cimiteriale Comunale. Inoltre dovranno essere presenti unità in numero adeguato ad effettuare in efficienza e sicurezza le diverse operazioni, tenuto conto dell'uso di mezzi meccanici eventualmente impiegati e delle norme in materia.
6. **Durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro l'Amministrazione si riserva la facoltà di indire apposite procedure di gara / affidare i servizi extra Accordo per prestazioni analoghe a quelle del presente Accordo Quadro. In tal caso alle ditte aderenti al presente Accordo Quadro nulla sarà riconosciuto, né a titolo di rimborso né a qualsiasi altro titolo.**

Art.2 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro viene stabilito in 18 mesi, a decorrere dalla firma dell'Accordo, indipendentemente dal fatto che l'importo complessivo massimo dei servizi preventivato (budget) non venga raggiunto entro tale termine e salvo, invece, che l'importo complessivo massimo dei servizi preventivato (budget) venga raggiunto in un termine minore.
2. Il termine di cui al punto precedente riguarda esclusivamente la possibilità di affidamento dei servizi, mediante Ordinativi, e non l'esecuzione degli stessi, per cui resta inteso che, a tale scadenza, resta impregiudicata la possibilità di proseguire i servizi già affidati e in corso di realizzazione e di concluderli entro il termine stabilito in ciascun Ordinativo emesso dall'Amministrazione nel periodo di vigenza contrattuale.
3. Non potranno essere emessi Ordinativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo (salvo proroga della scadenza).
4. Durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso, nel rispetto delle modalità di legge, o **di indire apposite procedure di gara extra Accordo per l'affidamento di prestazioni analoghe a quelle del presente Accordo Quadro. In tal caso alle ditte aderenti al presente Accordo Quadro nulla sarà riconosciuto, né a titolo di rimborso né a qualsiasi altro titolo.**

Art.3 PROROGA DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Ente si riserva la facoltà di prorogare l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 120 co. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art.4 AMMONTARE MASSIMO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Ai sensi dell'art. 14 comma 16 dei D. Lgs, 36/2023 l'ammontare massimo delle prestazioni che potranno essere svolte dall'Operatore economico nell'ambito del presente Accordo Quadro non potrà eccedere l'importo complessivo presuntivamente stimato pari ad

		<i>BUDGET</i>
1	Importo esecuzione servizi a misura (IVA esclusa)	€ 15 900,00
2	Importo manodopera	€ 12 000,00
3	Importo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa)	€ 1 500,00
	IMPORTO TOTALE SERVIZI A BASE DI GARA (BUDGET)	€ 29 400,00

2. Si specifica che l'importo massimo ordinabile dei servizi a base di gara è di € 29.400,00 di cui €

1.500,00 non soggetti a ribasso d'asta per oneri di sicurezza ed € 12.000,00 per costi della manodopera, individuati dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023 e scorporati ai sensi del successivo comma 14. Con il ribasso indicato in fase di gara l'offerente esprime il ribasso da applicare ai prezzi unitari come indicati nell'elenco prezzi, comprensivi dei costi della manodopera, e determinati in base le analisi di prezzo allegate. L'O.E., nella formulazione del proprio ribasso di gara, dovrà tener conto dell'importo dei costi della manodopera dichiarati nell'ambito dell'offerta economica.

3. L'A.Q. sarà aggiudicato, previo confronto di preventivi a cura del RUP, con offerta di ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi ad eccezione degli oneri della sicurezza;
4. Il budget massimo previsto è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella su riportata, e rimane invariato anche a seguito del ribasso percentuale offerto in sede di gara sull'Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara. La suddivisione dell'importo massimo complessivo del budget, così come riportata al rigo 1, 2 e al rigo 3, quindi, è meramente indicativa potendosi determinare nel corso dell'Accordo Quadro un superamento o una riduzione di detti importi, salvo rimanere fisso il budget complessivo.
5. L'operatore economico indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale, così come richiesto dall'art. 108, c. 9, del d.lgs. 36/2023, con riferimento al budget massimo ordinabile.
6. Qualora l'O.E. indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione riferito al budget massimo ordinabile, dovrà allegare nella Busta Economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023;
7. L'Appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo nel caso in cui l'Amministrazione Aggiudicatrice non utilizzi l'intero importo del budget o parte di esso durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, oppure qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine. L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei servizi e delle forniture in opera che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con i specifici Ordinativi Servizi / Contratti attuativi dalla Stazione Appaltante qualunque risulti essere l'importo complessivo finale degli Ordinativi Servizi medesimi nei limiti definiti dal presente Accordo Quadro.
8. Il Quadro Economico complessivo dell'Accordo Quadro risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A SERVIZI BUDGET MASSIMO ORDINABILE			
a.1	SERVIZI		€ 15 900,00
a.2	Importo mandopera		€ 12 000,00
a.3	ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		€ 1 500,00
A	In uno totale Importo Servizi + Sicurezza		€ 29 400,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINIST.NE			
b.1	I.V.A. su Lavori	22%	€ 6 468,00
b.2	ALLACCIAMENTI RETI (compreso IVA e oneri sicurezza)		€ -
b.3	RILIEVI E INDAGINI (compreso IVA e oneri sicurezza)		€ -
b.4	SPESE TEC.: DO + CSE esterno		€ -
b.5	CONTRIBUTO INARCASSA (4% su b.4)	4%	€ -
b.6	I.V.A. su spese tecniche (22% su b.4)	22%	€ -
b.7	INCENTIVO art.45 D.Lgs. 36/2023 (compreso oneri indiretti)		€ -
b.8	CONTRIBUTO PER AUTORITA' DI VIGILANZA		€ -
b.9	IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA		€ -
b.10	I.V.A. su imprevisi (22% su b.10)	22%	€ -
b.11	SPESE PER PUBBLICITA' E COMMISSIONI GIUDICATRICI		€ -
b.12	POLIZZE PROGETTISTI E VERIFICATORI		€ -

B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 6 468,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 35 868,00

- Il corrispettivo dei servizi a misura sarà determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del servizio eseguito i prezzi unitari allegati dedotti in contratto a seguito il ribasso formulato in fase di gara. Il costo della manodopera del presente accordo quadro, individuato ai sensi dell'art. 41, comma 13 del D. Lgs. 36/2023, stimato sull'importo dei servizi ammonta a circa il 40% del totale. Tale costo è stato determinato sulla base dei costi della manodopera di cui all'ultima tabella edita dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
- Qualora l'importo complessivo del budget servizi venisse esaurito prima della scadenza temporale dell'Accordo Quadro (ivi compreso eventuale proroga), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di utilizzare eventuali somme aggiuntive per aumentare l'importo del budget entro il limite del 20% dell'importo di budget iniziale.

Art. 4.1 ULTERIORI PRECISAZIONI

- Le opere devono intendersi "compiute" (fornitura e posa in opera), complete di noli, trasporti, ponteggi, opere provvisorie e quant'altro necessario a dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, anche se non direttamente evidenziato negli elaborati di progetto, nel presente Capitolato Speciale e nell'Elenco Prezzi.
- Nelle opere sono altresì compresi gli oneri di trasporto, sgombero e allontanamento di detriti, scarico ed accatastamento sul posto di lavoro con qualsiasi mezzo, l'uso di ponteggi ed impalcature e ogni altro onere per realizzare i servizi a perfetta regola d'arte.
- Per ogni categoria di servizi ed opere s'intende compresa ogni fornitura di materiali comunque occorrenti ad ogni onere, magistero e mezzo d'opera per darla compiuta e funzionante in ogni sua parte. L'eventuale picchettazione per l'esecuzione di tratti di impianti è compresa e compensata con la liquidazione delle categorie di lavoro.
- Sono, altresì, implicitamente comprese, nei prezzi dell'Accordo Quadro, tutte le lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie per dare le rispettive opere perfettamente funzionanti e a regola d'arte, anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali.
- Resta contrattualmente stabilito che l'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare ad altre ditte servizi simili a quelli di cui al presente Capitolato Speciale, di specifico carattere tecnico e/o di rilevante importanza,
- L'Operatore economico dovrà curare il ricevimento in cantiere dei materiali e delle forniture, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito o a piè d'opera, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla D.L., e dovrà provvedere alla loro custodia e guardiania, oltre agli altri oneri che saranno elencati. Rimane stabilito che sarà a carico dell'Operatore economico ogni responsabilità per smarrimenti, perdite, furti, incendi o qualsiasi eventuale danno.
- L'Amministrazione si riserva controllo e, in particolare:
 - l'ordine all'Operatore economico di eseguire sopralluoghi e riferirne i risultati, nonché di fornire preventivi e progetti finalizzati alla risoluzione dei problemi relativi agli interventi di salvaguardia;
 - la decisione su quali interventi eseguire e l'emissione di ordini di servizio;
 - la possibilità di variare il programma dei servizi;
 - la verifica delle disponibilità finanziarie residue durante il procedere dei servizi.
- L'Operatore economico, a seguito di verbale di consegna, per dare inizio ad ogni intervento, dovrà preventivamente ricevere disposizione per iscritto dal Direttore dei Servizi mediante appositi "Ordini di servizio" numerati progressivamente, nei quali saranno dettagliatamente indicati i servizi da eseguire e sarà fissato il termine entro quale dovranno essere ultimati i servizi stessi.
- Gli interventi urgenti e indifferibili potranno essere anticipati da richiesta anche con semplice comunicazione telefonica, che dovrà successivamente essere confermata con fax o e-mail mediante formale Ordine di servizio, da emettersi entro il secondo giorno lavorativo successivo alla richiesta verbale effettuata: in ogni caso, l'Operatore economico individuato deve intervenire nei tempi previsti, con il personale e le attrezzature necessarie per la pronta risoluzione del problema,
- Non saranno pagati i servizi che eccederanno quelli ordinati dalla S.A. Pertanto, nel caso che all'atto esecutivo sorgesse la necessità di eseguire servizi in quantità maggiore di quella ordinata,

dovrà esserne informata la Amministrazione per effettuare un sopralluogo e per apportare l'eventuale variante per iscritto all'ordinativo.

11. L'Operatore economico dovrà ritirare gli Ordini di servizio dei servizi personalmente o a mezzo di persona di sua fiducia, firmandone copia in segno di ricevuta. Gli Ordini di servizio saranno restituiti entro 10 giorni dalla data di ultimazione dei servizi, unitamente al consuntivo dei servizi eseguiti.
12. Il consuntivo sarà analitico e perfettamente esaustivo, compilato su idonei modelli e referente per isingoli "articoli di elenco prezzi" (ordinati progressivamente) il relativo e dettagliato computo metricocon il preciso riferimento all'ubicazione di ciascun intervento e con la raffigurazione grafica dieventuali scavi, e di ogni fornitura e/o lavorazione, con particolare riguardo per ciò che non è a vista. La Amministrazione si riserva la facoltà di respingere, in sede sia di accettazione sia di verifica, consuntivi nonconformi alle prescrizioni di cui al comma precedente.
13. L'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente all'esecuzione od al completamento dei servizi non tempestivamente eseguiti, addebitando all'Operatore economico individuato inadempiente anche la maggiore spesa sostenuta ed eventuali danni. Tutti i servizi devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione dei Servizi.
14. Tutti gli interventi dovranno essere effettuati e completati secondo i livelli di priorità, stabiliti nell'Ordine di servizio, sotto riportati:
 - ✚ **interventi di urgenza:** l'Operatore economico dovrà intervenire entro 24 ORE dalla comunicazione, portando a termine in immediata consecuzione l'intervento richiesto;
 - ✚ **interventi ordinari:** l'Operatore economico tenuto a rispettare i tempi di consegna e di esecuzione degli interventi così come disposti
15. Per l'erogazione di tali prestazioni l'Operatore economico avrà l'onere di comunicare alla Stazione Appaltante un numero di telefonia fissa e/o mobile presidiato al quale ci si dovrà riferire (anche da telefono mobile) per qualsiasi comunicazione.
16. Nel caso di ritardo dell'avvio dell'intervento oltre il limite stabilito nell'Ordine di servizio saranno applicate le penali previste nell'art. 26 del presente Capitolato Speciale.
17. Per ciascun intervento dovrà essere redatta dall'Operatore economico individuato un'apposita scheda che riporti:
 - 1) il numero progressivo attribuito alla richiesta di intervento;
 - 2) l'orario di ricevimento della stessa;
 - 3) l'orario di arrivo della squadra sul luogo,
 - 4) l'oggetto e la durata dell'intervento e l'esito dello stesso;
18. In presenza di situazioni di pericolo, anche potenziale, il personale addetto dell'Operatore economico individuato dovrà provvedere senza indugio alla messa in opera di tutti gli accorgimenti necessari per la limitazione del rischio, compreso il ricorso ad eventuali transennamenti, delimitazioni di aree, abbattimenti, potature, interruzioni di energia elettrica, acqua, gas, ecc., al fine di assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità e di contenere al minimo i possibili danni. Gli interventi dovranno quindi proseguire provvedendo, ove e per quanto possibile, al ripristino delle funzionalità delle aree e degli impianti interessati.
19. L'Operatore economico individuato è tenuto ad eseguire le prestazioni che la Stazione Appaltante abbia richiesto con un Ordinario di esecuzione ricevuto prima della scadenza del relativo contratto: in tal caso il termine di scadenza si deve intendere prorogato per il periodo di tempo stabilito dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni richieste, senza che l'Operatore economico individuato possa richiedere o pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.
20. Al di fuori dei casi previsti dal presente capitolato speciale, nessun intervento può essere effettuato dall'Operatore economico se non disposto dal Direttore di Esecuzione e preventivamente approvato dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023. Il mancato rispetto di tale disposizione comporta il mancato pagamento dei servizi non autorizzati e il ripristino, a carico dell'Operatore economico, delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della D.L.
21. Qualunque reclamo o riserva che l'Operatore economico si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla D.L. prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito nel contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Art. 5 REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO

1. Il possesso dei requisiti deve essere riferito alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e in tutte le fasi successive, compresa la stipula del contratto e la fase esecutiva.
2. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 65 e 68 dei D. Lgs. 36/2023 in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **Requisiti di carattere generale:**
 - insussistenza delle cause di esclusione alla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione di cui all'art. 94-95-96-97-98 del D.Lgs. 36/2023, in capo a tutti i soggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo;
 - insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
 - non deve trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door), in altri termini non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non deve aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio avevano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;
 - deve essere a conoscenza che gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo n. 165” e trovano applicazione nei propri confronti e nei riguardi dei propri collaboratori; il
 - b) **Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023:**
 - iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di altro Stato membro della U.E. per attività compatibili con le appaltante prestazioni;
 - per le Cooperative e i Consorzi di Cooperative: iscrizione, rispettivamente, nell'apposito Albo Nazionale degli enti cooperativi ai sensi del D.Lgs. 02.08.2002, n. 220 e del D.M. Attività produttive 23.06.2004;
 - c) **Requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 100. Del D.Lgs 36/2022:**
 - fatturato globale almeno pari a € 15.000,00, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello di indizione della procedura. La comprova del requisito è fornita, per le società di capitale, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del bando, mentre per le imprese individuali e società di persone, mediante il Modello Unico o dichiarazioni IVA. Il requisito è richiesto al fine di garantire che l’operatore economico possa assicurare una solidità economica adeguata per far fronte all’accordo in oggetto.
 - d) **Requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 100. Del D.Lgs 36/2022:**
 - aver eseguito con buon esito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara almeno tre (3) contratti analoghi a quello in affidamento anche eventualmente a favore di soggetti privati, di cui almeno uno eseguito presso un Comune che abbia popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti (dato ISTAT alla data dell’affidamento). Nell’attestazione del requisito, il partecipante dovrà indicare il tipo di servizio prestato, il destinatario, la durata e l’importo del corrispettivo complessivo al netto dell’IVA. A richiesta dovrà produrre copia dell’atto di affidamento / contratto e copia conforme delle fatture.
 - e) **Adeguate attrezzature tecniche: disponibilità in proprietà o con altro titolo (nolo, leasing, ecc. ...) di almeno n. 1 mini escavatore, di piccole dimensioni e comunque compatibile con la larghezza dei viali dei cimiteri e l’area di inumazione / esumazione, n. 1 autocarro di dimensioni compatibili con la larghezza dei viali principali dei cimiteri e dei cancelli**

carrabili; pannelli schermanti per l'esecuzione delle operazioni di esumazione/inumazione, transenne e cartellonistica.

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Tra eventuali soluzioni discordanti riscontrabili negli atti progettuali riguardanti: le lavorazioni, le forniture, i componenti e le opere da eseguire nella accezione più ampia, prevarrà sempre e comunque - senza alcuna eccezione - la soluzione più vantaggiosa per la committenza.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con per l'esecuzione dei servizi; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
3. Eventuali punti ridondanti o non specificatamente riferibili al servizio oggetto dell'Appalto potranno essere semplificati o interpretati ad insindacabile giudizio del RUP e dell'Amministrazione.

Art.7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il Capitolato Generale d'Appalto decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato Speciale;
 - c) Planimetria del Cimitero del Comune di Santeramo in Colle;
 - d) la Relazione generale;
 - e) DUVRI e i piani di sicurezza previsti (POS di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) (secondo quanto necessari a norma di legge);
 - f) i singoli Ordinativi Servizi derivanti dal presente Accordo Quadro;
 - g) le polizze di garanzia;
 - h) bando di gara / lettera di invito;
 - i) l'offerta presentata in sede di gara.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti di settore e in materia di servizi pubblici e in particolare:
 - *il Codice dei contratti pubblici – D.Lgs. n. 36/2023;*
 - *il D.M. 145/2000 – Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei servizi;*
 - *Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada;*
 - *Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;*
 - *Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;*
 - *Decreto Ministeriale 22 gennaio 2019 - Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare,*
 - *Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;*
 - *Decreto del Ministro dei servizi pubblici 14 giugno 1989, n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;*
 - *Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81- Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.*

- *D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (1). Approvazione del regolamento di polizia mortuaria;*

Art.8 MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI APPALTI

1. Con la stipula dell'Accordo Quadro, l'impresa aggiudicataria si impegna ad assumere i servizi che successivamente saranno affidati ai sensi del presente Accordo Quadro, entro il limite massimo di budget complessivo previsto ed entro il periodo di validità dell'Accordo stesso.
2. Ciascun singolo appalto attuativo dell'Accordo Quadro verrà affidato mediante Ordinativo Servizi, sottoscritto con firma digitale dal R.U.P., che indicherà, i servizi da eseguire, il luogo e il tempo di esecuzione, la stima del costo complessivo, la stima degli oneri della sicurezza; esso si intenderà perfezionato con la ricezione via PEC da parte dell'Appaltatore senza necessità di sottoscrizione da parte di quest'ultimo.
3. Ciascun Ordinativo Servizi, attuativo dell'Accordo Quadro, conterrà le seguenti indicazioni:
 - a. l'oggetto degli interventi da eseguire;
 - b. il luogo interessato dagli interventi;
 - c. la descrizione e la consistenza delle lavorazioni, mediante computo metrico estimativo e eventuali disegni;
 - d. l'importo stimato dell'intervento con evidenziazione dei costi della sicurezza;
 - e. il quadro economico;
 - f. i termini utili per l'esecuzione dei servizi;
 - g. gli elaborati progettuali eventuali;
 - h. eventuale CIG DERIVATO relativo al singolo Ordinativo Servizi.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento, nella fase di predisposizione del singolo Ordinativo Servizi, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei servizi da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle.
5. I servizi oggetto dei singoli Ordinativi servizi saranno compensati a misura con le modalità previste dal presente Accordo.
6. Il numero degli interventi e le tipologie di intervento saranno determinati a seconda delle necessità e delle priorità indicate dall'Ufficio di Direzione dei Servizi in conseguenza delle esigenze che si verranno a creare.
7. L'Ordinativo Servizi potrà prescrivere uno o più interventi, da eseguire anche in zone diverse, pertanto, l'Appaltatore dovrà essere attrezzato per soddisfare eventuali richieste di intervento contemporanee.
8. L'Appaltatore deve ottemperare esclusivamente alle direttive del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Servizi. L'esecuzione di servizi disposti da qualunque altro soggetto non preventivamente indicato dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dei Servizi non sarà riconosciuta.
9. La stipula dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad emettere Ordinativi Servizi nei limiti di importo definiti dall'Accordo stesso.
10. I singoli Ordinativi Servizi saranno inoltrati dalla Stazione Appaltante tramite PEC, al seguente indirizzo PEC dell'Appaltatore. La ricezione dell'Ordinativo Servizi da parte della ditta appaltatrice costituisce presa in consegna dei servizi e perfezionamento del singolo contratto.
11. L'inadempienza dell'Appaltatore alla esecuzione dei servizi dà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il presente Accordo, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'articolo 1382 del c.c., salvo il risarcimento del maggior danno.

12. L'Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo Quadro comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
13. La Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore, in via del tutto eccezionale determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, l'esecuzione di opere anche se non riconducibili a voci ricomprese nella lista delle lavorazioni indicata dal presente contratto e nell'Elenco Prezzi Unitari. In tal caso, previa autorizzazione da parte del R.U.P. verrà concordata tra la Direzione Servizi e l'Appaltatore il relativo Nuovo Prezzo in contraddittorio mediante verbale concordamento nuovi prezzi, soggetto all'approvazione del R.U.P..
14. L'Appaltatore è obbligato a fornire, una volta ultimati i servizi, un rilievo fotografico prima e dopo l'intervento, nonché, su eventuale richiesta del D.S., due copie dei disegni esecutivi as-built, eventualmente rettificati con gli aggiornamenti intervenuti in corso d'opera, nonché copia di tutta la documentazione su supporto informatico, con files di disegni in formato .dwg (AUTOCAD), ed elaborati testuali o tabelle rispettivamente in formato .odt (LiberOffice Writer) e .calc (LiberOffice Calc). L'onere relativo alla fornitura ed all'eventuale aggiornamento di cui sopra è compreso e compensato nei prezzi offerti. Il format di elaborazione dei files farà riferimento alle prescrizioni indicate dalla Stazione Appaltante.

Art. 8 bis CORRISPETTIVI

1. I servizi e le prestazioni oggetto del presente Accordo saranno compensati a misura con i prezzi di Elenco Prezzi Unitari ribassati (ad eccezione dei prezzi relativi alla sicurezza) sulla scorta del ribasso percentuale offerto in sede di gara.
2. Sono tra l'altro compresi e compensati nei prezzi di cui al precedente punto, i servizi, le prestazioni e gli oneri di seguito indicati:
 - a. tutti gli adempimenti necessari all'effettuazione di ulteriori rilievi, indagini, studi, sperimentazioni, prove, progettazioni di dettaglio, approvazioni e autorizzazioni che si rendessero necessari;
 - b. tutti gli oneri contemplati dalle prescrizioni esecutive richiamate dal presente Accordo e nei suoi allegati, nonché tutti quelli ulteriori di carattere complementare ed accessorio, che sebbene non specificati, si rendano necessari per dare le opere oggetto dell'Accordo complete a regola d'arte, funzionali e pronte per l'uso a cui sono destinate;
 - c. tutti gli oneri derivanti da rallentamenti all'avanzamento dei servizi dovuti alla presenza di persone e, e dall'esecuzione per fasi delle opere, fasi che saranno stabilite dalla Stazione Appaltante in relazione alle esigenze dell'esercizio delle predette attività.
3. L'impresa dovrà adempiere alle indicazioni del Direttore dei servizi, che ha la facoltà di imporre diverse e differenti fasi durante l'esecuzione dei servizi, anche modificando la programmazione iniziale, per motivi legati all'operatività degli immobili interessati.
4. Gli oneri della sicurezza, in relazione ai rischi di interferenza ed in applicazione del DUVRI saranno compensati a misura utilizzando la tariffa dei prezzi per la sicurezza riportata nell'Elenco Prezzi Unitari allegato al presente Accordo, descritti nel DVRI e non saranno soggetti a ribasso.
5. Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati, inoltre, sia gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Accordo, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali alla esecuzione delle singole categorie di lavorazione e dal complesso delle opere e comunque di ordine generale necessari a dare i servizi compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.
6. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e condizioni di esecuzione del presente Accordo, né avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni, ecc. o per qualsiasi motivo inerente le aree di lavoro, né rimborso a spese dovute per

eventuali spostamenti necessari durante l'esecuzione dei servizi o disposti insindacabilmente dalla Direzione Servizi per la migliore riuscita dei servizi stessi.

7. I prezzi unitari, così come risultanti dall'applicazione del ribasso contrattuale, si intendono applicabili ad opere eseguite in modo completo, siano esse di limitata entità e/o eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità esse si trovino rispetto al piano del terreno, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi oscuri richiedenti l'uso di illuminazione artificiale od in presenza d'acqua con l'onere dell'esaurimento.
8. Rientrano tra le spese generali comprese nel prezzo dei servizi e perciò a carico dell'esecutore, le seguenti spese:
 - a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
 - b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
 - c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
 - d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
 - e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
 - f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - g) le spese per attrezzi e opere provvisorie non rientranti tra gli oneri della sicurezza e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei servizi;
 - h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei servizi o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
 - l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione servizi;
 - m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - n) le spese per il ripristino degli eventuali danni all'impianto lampade votive;
 - o) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al completamento e successiva fatturazione e pagamento.

Art.9 INCIDENZA DELLA MANODOPERA

1. L'incidenza della manodopera dei servizi a misura oggetto del presente accordo quadro è stimata nell'aliquota pari **al 40%** dell'importo dei servizi.
2. Tale importo si intende comprensivo di ogni onere contemplato nel Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. e nel presente Capitolato Speciale e di tutti gli oneri a dare finiti i servizi e complete le singole lavorazioni.

Art.10 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante in caso di fallimento dell'Esecutore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso, procederà, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023, e in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del medesimo D. Lgs. n. 36/2023.
2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'articolo 68 del citato decreto.

Art.11 RAPPRESENTANTE DELL'ESECUTORE E DOMICILIO – DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'Esecutore deve eleggere domicilio, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto, non consegnate a mani proprie dell'Esecutore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei servizi, fatta salva la facoltà di invio a indirizzo di PEC dell'Esecutore degli stessi.
2. L'Esecutore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, nonché quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione.
3. Qualora l'Esecutore non conduca direttamente i servizi, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'Esecutore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei servizi ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Esecutore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Esecutore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3, deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art.12 NORME GENERALI SUI MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'Appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavorazione, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. n. 145/2000.
3. L'Esecutore, sia per sé che per i propri fornitori e subappaltatori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle Norme tecniche per le costruzioni approvate con il decreto MIT del 17 gennaio 2018, pubblicate sulla Serie Generale n. 42 del 20-2-2018.
4. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei servizi.
5. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei servizi può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei servizi, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione

eseguita d'ufficio. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

6. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
7. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei servizi l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
8. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei servizi o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei servizi provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
9. La Direzione dei servizi o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Esecutore.
10. In caso di controversia per le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei servizi, il Direttore dei servizi o l'Esecutore comunicano al Responsabile del procedimento le contestazioni; il Responsabile del procedimento convoca le parti e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del procedimento è comunicata all'Esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
11. Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei servizi redige in contraddittorio con l'Imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei servizi nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
12. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Esecutore.
13. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei servizi.

CAPO III – CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 13 GARANZIA PROVVISORIA

1. La stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria nelle procedure sottosoglia ai sensi dell'art.53 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;

Art.14 GARANZIA DEFINITIVA

1. L'Esecutore per la stipula del contratto di accordo quadro è obbligato, ai sensi dell'art. 117, comma 1, D.Lgs. 36/2023 a costituire una "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 commi 2 e 3 del medesimo decreto, pari al 5% dell'importo contrattuale (importo massimo stimato dell'Accordo Quadro) e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base dell'affidamento dei servizi.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Esecutore, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in

originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Esecutore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del D. Lgs. 36/2023. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
6. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzio ordinario le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile dell'Impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale tra le imprese. Nel caso di raggruppamento temporaneo verticale la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".
7. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
8. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative di cui innanzi dovranno possedere l'autentica notarile che accerti l'identità personale, la qualifica ed i poteri del firmatario o, in alternativa per polizza in formato digitale, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dell'agente firmatario della garanzia corredato dal documento di riconoscimento.
9. Le fideiussioni di cui innanzi dovranno essere redatte conformemente allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art.15 RIDUZIONE DELLA GARANZIA DEFINITIVA

1. L'importo della garanzia definitiva non può essere ridotto, e resta fissa ed invariabile al 5% dell'importo contrattuale ai sensi del comma 4 dell'art. 53 del D. Lgs. 36/2023.
2. In considerazione della dimensione economica esigua dell'A.Q. e di ciascuno degli ordinativi dei servizi, qualora l'O.E. affidatario è disponibile ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione con uno sconto ulteriore di almeno del 2% aggiuntivo rispetto quanto offerto in fase di gara, a richiesta dell'interessato, a seguito dell'ulteriore ribasso aggiuntivo si esonererà l'Operatore Economico dalla Cauzione definitiva.

Art.16 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'ESECUTORE

1. L'esecutore dei servizi è obbligato a stipulare una polizza assicurativa in riferimento a ciascun Contratto - Ordinativo Attuativo - che copra i danni subiti dall'Amministrazione Comunale per il danneggiamento o la distruzione, totale o parziale, d'opere o impianti, anche situati sotto suolo, verificatisi durante il corso dei servizi e connessi con i servizi stessi, per una somma che corrisponde all'importo del Contratto - Ordinativo Attuativo.
2. La medesima polizza deve, inoltre, assicurare l'Amministrazione Comunale contro la Responsabilità Civile per danni causati a terzi, persone o cose, nel corso dell'esecuzione dei servizi.

Art.17 FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE E DELLA RATA DI SALDO

1. Per quanto riguarda l'anticipazione prevista per legge, le norme si applicano con riferimento a ciascun Ordinativo Servizi, per cui l'anticipazione potrà essere riconosciuta solo al momento dell'Ordinativo Servizi, previa presentazione da parte dell'Appaltatore della garanzia prevista per legge in riferimento al singolo Ordinativo Servizi.
2. L'erogazione dell'anticipazione, così come prescritto dal Dlg. 36/2023 è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei servizi. Al citato comma si fa riferimento per la qualificazione delle imprese bancarie e assicurative e intermediari. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei servizi, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei servizi non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Esecutore presenti apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, ai sensi del comma 9 dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
5. Le polizze assicurative di cui innanzi dovranno possedere l'autentica notarile che accerti l'identità personale, la qualifica ed i poteri del firmatario o, in alternativa per polizza in formato digitale, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dell'agente firmatario della garanzia corredato dal documento di riconoscimento.
6. Le polizze assicurative di cui innanzi dovranno essere redatte conformemente alla normativa vigente.

CAPO IV – TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 18 INIZIO DEI SERVIZI

1. L'esecuzione dei servizi in seguito all'invio del singolo Ordinativo Servizi avviene entro i termini in esso indicati.
2. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale

maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore.

3. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei servizi relativo al primo Ordinativo Servizi denuncia di nuovo lavoro per l'INAIL e INPS con riferimento all'intero contratto di Accordo Quadro.
4. Rimane sempre facoltà della Stazione Appaltante richiedere, motivatamente, a terze prestazioni della stessa natura di quelle rientranti nell'oggetto del presente Accordo, ovvero provvedervi direttamente senza che l'Appaltatore possa sollevare obiezioni od eccezioni di qualsiasi genere, né pretendere alcun compenso o risarcimento.

Art.19 PROGRAMMA DEI SERVIZI

1. L'Appaltatore entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell'Ordinativo Servizi, è tenuto, nel caso di Ordinativo Servizi di importo complessivo pari o superiore a € 40.000,00, a presentare alla Stazione Appaltante il programma di esecuzione servizi del singolo intervento.
2. Tale programma dovrà essere articolato in funzione del termine utile previsto l'intervento, nonché di tutti gli altri vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento dei servizi.
3. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma, sarà applicata la penale stabilita dall'articolo 22 da effettuarsi in occasione della prima liquidazione utile.
4. La Stazione Appaltante effettuerà la verifica di congruenza dei suddetti programmi presentati dall'Appaltatore e ne comunicherà l'esito all'Appaltatore che provvederà entro 5 (cinque) giorni ad apportare le eventuali modifiche richieste.
5. In caso di ritardo rispetto a tale scadenza sarà applicata la penale di cui all'articolo 22 del presente Accordo.
6. Una volta emessi nella versione finale ed approvati dal Direttore dei Servizi, i suddetti Programmi costituiranno il riferimento da seguire per tutta la durata dei servizi, salvo eventuali riprogrammazioni che si rendessero necessarie, purché preventivamente autorizzate dal Direttore dei Servizi.
7. Le riprogrammazioni, una volta approvate, costituiranno il nuovo riferimento per il controllo degli interventi da realizzare. A tal fine, l'Appaltatore emetterà, su richiesta del Direttore dei Servizi, il programma di esecuzione servizi aggiornato in modo da individuare lo stato di avanzamento di ogni attività per la determinazione dell'avanzamento mensile.
8. Qualora dall'aggiornamento del programma emerga un ritardo nello sviluppo o nell'ultimazione dei servizi stessi rispetto ai termini stabiliti in ciascun Ordinativo Servizi, l'Appaltatore onde non incorrere nelle penali di cui al successivo articolo del presente Accordo, dovrà presentare al Direttore dei Servizi, con specifica istanza, le giustificazioni dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.
9. Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Direttore dei Servizi applicherà una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura dell'1‰ (uno per mille) del valore del singolo Ordinativo Servizi per ogni giorno di ritardo.

Art.20 TERMINI UTILI DEGLI INTERVENTI – ULTIMAZIONE SERVIZI

1. I termini di ultimazione dell'esecuzione dei servizi saranno stabiliti per ciascun Ordinativo Servizi sulla base della stima del Direttore dei Servizi.
2. Nel fissare i termini di cui al precedente comma le parti concordano nel riconoscere che è stato considerato il normale andamento stagionale sfavorevole.
3. L'ultimazione servizi dovrà essere comunicata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante.
4. In esito a formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei servizi, il Direttore dei Servizi effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza alcun indugio, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione - in doppio esemplare.

5. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal Direttore dei Servizi come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei servizi. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
6. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i servizi, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque ne sia il maggior tempo impiegato.
7. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei servizi se l'Appaltatore non ha consegnato al Direttore dei Servizi le certificazioni dei materiali e delle lavorazioni effettuate.

Art.21 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Il Direttore dei Servizi, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, per ordinativi servizi di importo superiore a € 40.000,00 o in caso disposto dal RUP, emetterà il Certificato di Regolare Esecuzione, entro e non oltre tre mesi dall'effettiva ultimazione dei servizi di ciascun Ordinativo Servizi, previo accertamento dell'ultimazione servizi.
2. La regolare esecuzione dovrà accertare che i servizi, per quanto riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto disposto con i relativi Ordinativi Servizi emessi, e a quanto precisato nel presente Capitolato e previsto dalle voci di Elenco Prezzi Unitari per le singole categorie di lavoro.
3. In particolare, si dovranno effettuare le seguenti verifiche:
 - a) che siano state osservate le norme tecniche generali di cui detto nel presente Capitolato;
 - b) che siano stati consegnati i documenti prescritti dal presente Accordo Quadro;
 - c) che i materiali impiegati nell'esecuzione dei servizi e dei quali siano stati presentati i campioni siano corrispondenti ai campioni stessi, dovranno ripetersi inoltre i controlli prescritti per la verifica provvisoria e si dovrà redigere apposito verbale del collaudo definitivo.
4. Il Certificato di Regolare Esecuzione è da intendersi provvisorio e assumerà carattere di definitività dopo due anni dalla data di emissione.

Art.22 PENALITÀ IN CASO DI RITARDO

1. Il tempo utile per l'esecuzione di ciascun intervento sarà stabilito dalla Direzione dei Servizi in giorni naturali, successivi e continui con decorrenza dalla data di perfezionamento del relativo Contratto-Ordinativo Attuativo.
2. L'ultimazione di ogni intervento sarà tempestivamente comunicata alla Direzione dei Servizi che la accerterà mediante sopralluogo in contraddittorio dandone atto sul relativo consuntivo. La penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo sul termine stabilito sull'ordinativo, è stabilita nella misura dello 1‰ (uno per mille) dell'importo del singolo ordinativo; la -penale sarà annotata dal Direttore dei Servizi nel registro di contabilità e potrà essere computata a debito dell'Operatore economico anche negli stati d'avanzamento.
3. La penale, nella stessa misura percentuale trova applicazione anche in caso di ritardo;
 - a) nell'inizio dei servizi rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi;
 - b) nell'inizio dei servizi per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti all'uopo prescritti;
 - c) nella ripresa dei servizi seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L.;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di servizi non accettabili o danneggiati.
4. La penale di cui al comma 3, lettera a) e lettera b), è applicata all'importo dei servizi ancora da eseguire; la penale di cui al comma 3, lettera c), è applicata all'importo dei servizi di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo dell'Ordinativo Servizi; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni del presente Accordo e del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
8. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione del singolo lavoro l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad interferenze con l'attività degli immobili oggetto d'intervento.

Art.23 INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei servizi, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Servizi o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Servizi o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato prestazionale;
 - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei servizi, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (se è stato nominato) o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei servizi, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei servizi, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del Contratto.

Art.24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei servizi superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto di Accordo Quadro, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i servizi e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale per ritardata ultimazione servizi è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei servizi e il termine assegnato dal Direttore dei Servizi per compiere i servizi con la messa in mora di cui al comma 2, nei limiti massimi previsti per legge.
4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei servizi affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei servizi eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
5. La Stazione Appaltante, nel caso di intervento dei provvedimenti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 36/2023, può procedere alla risoluzione del contratto, all'Appaltatore verrà in tal caso corrisposto il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art.25 RECESSO

1. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto. In tal caso varranno le disposizioni di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Art.26 SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI

1. Qualora nella esecuzione dei servizi avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dei servizi compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione Appaltante le conseguenze dannose.
2. Sono a carico dell'Esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei servizi.

Art.27 DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

1. Ove successivamente alla consegna dei servizi insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, si procederà ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs 36/2023.
2. Spetta all'Esecutore provare che il danno verificatosi sia dovuto esclusivamente all'eccezionalità dell'evento e dimostrare la diligenza avuta in corso d'opera perché non si verificasse il danno lamentato.
3. Pertanto, l'Esecutore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei servizi, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti.
4. Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell'Esecutore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni della direzione dei servizi.
5. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Esecutore ne fa denuncia al Direttore dei servizi nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

6. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 5, il Direttore dei servizi procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:
- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei servizi;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

CAPO V – CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 28 EVENTUALI SERVIZI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti servizi.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per servizi, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei servizi a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per servizi, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
3. L'Elenco dei Prezzi Unitari e il Computo Metrico Estimativo hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'Esecutore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei servizi progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
4. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all'articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei servizi negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale effettivamente eseguita. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Art.29 SERVIZI A MISURA

1. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei servizi a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione variazioni alle quantità, ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti al progetto approvato se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione Servizi con apposito documento scritto con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023.
3. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari offerti in sede di gara con il ribasso offerto dall'O.E.:

Art. 30 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione dei servizi.

CAPO VI – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 31 TENUTA DELLA CONTABILITA'

1. Per ciascun Ordinativo Servizi, qualora d'importo inferiore a € 40.000,00, si procederà a contabilizzare i servizi a misura al termine degli stessi predisponendo direttamente il Conto Finale senza necessità di tenuta del Libretto delle Misure e del Registro di Contabilità.
2. Per ciascun Ordinativo Servizi, qualora d'importo pari o superiore a € 40.000,00 si procederà a contabilizzare i servizi a misura mediante Libretto dei Servizi e Registro di Contabilità.

Art.32 PAGAMENTI IN ACCONTO O A SALDO

1. Per ciascun Ordinativo Servizi, qualora d'importo inferiore a € 40.000,00, non è previsto alcun pagamento in acconto. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato al termine dei servizi dell'ordinativo.
2. Le rate di acconto relative a Ordinativi Servizi di importo di pari o superiore a € 40.000,00 saranno corrisposte previa emissione di Certificato di pagamento da parte del R.U.P. relativo al singolo Ordinativo Servizi, entro trenta giorni dall'emissione del S.A.L. fino alla concorrenza dei servizi effettuati e contabilizzati pari a un importo del 40 % e per un importo complessivo non superiore al 95% dell'intero importo del relativo Ordinativo, restando il pagamento del rimanente 5% dei servizi a saldo subordinato al rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione.
3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei servizi di cui al punto 2. sarà operata, in sede di emissione del Certificato di pagamento una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di pagamento del saldo successivamente al rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione.
4. Sarà liquidato come rata di saldo dell'Accordo Quadro un importo non minore del 5% della sommatoria del valore degli ordinativi effettuati e consistente in una percentuale dell'ultimo ordinativo servizi di importo minore di € 40.000,00 e della sommatoria degli importi rinvenienti dei Certificati di Regolare Esecuzione degli ordinativi servizi di importo maggiore di € 40.000,00; la rata di saldo dell'Accordo Quadro sarà liquidata previo rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione dell'Accordo Quadro e presentazione della garanzia fidejussoria prevista per legge a garanzia della rata di saldo.
5. Ai sensi dell'articolo 119, comma 7, del D.Lgs. 36/2023, il pagamento dei servizi oggetto di Certificato di Regolare Esecuzione e di quelli oggetto di Certificato di Pagamento è subordinato, alla presentazione di fattura elettronica da parte dell'Appaltatore e all'acquisizione d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell'Appaltatore.
6. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura elettronica indirizzata al Codice Univoco Ufficio "1I4WL2", che potrà essere emessa a dopo l'emissione dei Certificati di pagamento debitamente firmati dal Responsabile Unico del Procedimento, che contenga almeno le seguenti informazioni:
 - a. Causale indicante il o gli specifici Ordinativi Servizi a cui si riferisce;
 - b. Identificativi del contratto di accordo quadro;
 - c. Codice Unico di Progetto: _____;
 - d. Codice Identificativo Gara: _____;
 - e. CIG derivato eventuale
 - f. Aliquota IVA definita per ogni Ordinativo Servizi;
 - g. Imponibile: _____;

- h. Scissione dei pagamenti: SI;
- i. Modalità di pagamento: Bonifico.

6. Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente Accordo Quadro è indicato dalla Stazione Appaltante nel seguente:
7. Il Codice Unico di Progetto del presente Accordo Quadro è indicato dalla Stazione Appaltante nel seguente:non previsto.....
8. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex articolo 3, Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della Stazione Appaltante da ogni responsabilità conseguente.
9. Per quanto riguarda l'anticipazione prevista per legge, le norme si applicano con riferimento a ciascun Ordinativo Servizi, per cui l'anticipazione potrà essere riconosciuta solo al momento dell'Ordinativo Servizi, previa presentazione da parte dell'Appaltatore della garanzia prevista per legge in riferimento al singolo Ordinativo Servizi.

Art.33 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. n. 36/2023, si precisa che qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie come pubblicato sul portale istituzionale dell'ISTAT, si effettuerà la revisione dei prezzi solamente se variazione dell'indice superiore al 5% e nella misura dell'ottanta per cento della variazione.

Art.34 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO

1. E' ammessa la cessione dei crediti relativa al singolo Ordinativo Servizi, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al Certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.
2. Ai fini dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti che sono Amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.
3. Le Parti concordano espressamente che la cessione in violazione del precedente comma 1 dà diritto alla Stazione Appaltante di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., con conseguente diritto della Stazione Appaltante medesima al risarcimento dei danni.
4. Resta inteso che la Stazione Appaltante intende far salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore della Stazione Appaltante.
5. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d, ogni atto contrario è nullo di diritto.

CAPO VII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'Esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei servizi qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) il DURC, in originale / i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'Impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Esecutore deve trasmettere al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione il nominativo e i recapiti:
 - a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del D. Lgs. n. 81/2008.
 - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del D. Lgs. n. 81/2008;
 - c) l'accettazione del DUVRI o del Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. n. 81/2008, con le eventuali richieste di adeguamento e/o integrazione dell'Esecutore o in alternativa redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza (di seguito PSS) conformemente a quanto indicato e prescritto nell'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008;
 - d) il Piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 17 D. Lgs. n. 81/2008 (POS) per ogni Impresa che opera nel cantiere.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti da tutti gli Operatori economici, così come individuati dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2015 e dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere ad eccezione della redazione del PSS che è di competenza della sola impresa appaltatrice affidataria (per lavori e non per servizi).
4. L'Impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del D. Lgs. n. 81 del 2008.
5. L'Esecutore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei servizi ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'Impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art.36 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA IN CANTIERE

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'Esecutore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei servizi affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'Esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
 3. L'Esecutore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Art.37 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO

1. L'Esecutore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela previste dal decreto legislativo n.81 del 2008.
2. L'impresa appaltatrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei servizi e quindi periodicamente, a richiesta della stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Esecutore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi.
3. Il piano sostitutivo di sicurezza (per soli lavori) ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Esecutore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
4. L'Impresa è, inoltre, obbligata ad osservare quanto segue:
5. la documentazione d'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei servizi e comunque entro dieci giorni dalla data di consegna dei servizi;
6. la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il Direttore dei Servizi ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede d'emissione dei certificati di pagamento;
7. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale per gli appalti dei servizi pubblici, D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, l'Esecutore che non conduce i servizi personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei servizi a norma del contratto. L'Esecutore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'Amministrazione comunale. L'Esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo del lavoro. Quando lo richieda, l'Amministrazione committente, previa comunicazione all'Esecutore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Esecutore o al suo rappresentante.
8. Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Generale per gli appalti dei servizi pubblici, D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145: "1. L'Esecutore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha

l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Esecutore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 4".

9. L'eventuale mancata presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, nonché la ripetuta inosservanza delle prescrizioni contenute in detti Piano di Sicurezza e Coordinamento (DUVRI) e Piano Operativo di Sicurezza, può costituire motivo di rescissione anticipata del contratto in danno all'Esecutore.

Art.38 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'Esecutore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei servizi, deve predisporre e consegnare al Direttore dei servizi o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei servizi. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L'Esecutore nel caso di subappalto, ai sensi del comma 15 dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle Imprese subappaltatrici di cui al presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Esecutore.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art.39 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'Esecutore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. Il PSS (DUVRI) e il POS devono essere aggiornati in relazione ai mutamenti organizzativi ed esecutivi dei servizi affidati, quand'essi abbiano rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro.
4. Il PSS (DUVRI) dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di responsabilità sui contenuti del documento presentato, firmata dal legale rappresentante dell'Assuntore, così come previsto dalla vigente normativa.
5. L'Esecutore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei servizi e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Esecutore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Esecutore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi.
6. Il piano di sicurezza e di coordinamento / piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani

stessi da parte dell'Esecutore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

7. L'Esecutore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo.
8. La dichiarazione di accettazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo, piano di sicurezza e di coordinamento o ed il Piano Operativo di Sicurezza (con il piano delle misure della sicurezza fisica dei lavoratori) dovrà essere consegnato e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri, prima dell'inizio dei servizi e comunque non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi.
9. L'eventuale mancata presentazione del Piano Operativo di Sicurezza nonché la ripetuta inosservanza delle prescrizioni contenute in detti Piano di Sicurezza Sostitutivo e Piano Operativo di Sicurezza, può costituire motivo di rescissione anticipata del contratto in danno all'Esecutore.

Art. 40 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Esecutore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'Affidatario o del Subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei servizi, la cassa edile.
3. A garanzia di tale osservanza, a termini dell'art. ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 sull'importo progressivo dei servizi è operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contabile.
4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.
5. L'Impresa è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi, anche se l'Impresa non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i predetti contratti.
6. Essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
7. Il Direttore dei Servizi ha tuttavia facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti anche in sede di emissione dei certificati di pagamento.
8. Circa le prestazioni di mano d'opera, l'Impresa si obbliga ad osservare le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente, oltre a tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini, anche gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi anzidetti.
9. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
10. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

11. Rispetto delle misure contenute al comma 1 dell'art. 57 del D. Lgs n. 36/2023 rubricato "Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica ed ambientale" atte a garantire:

- i. le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- ii. la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- iii. l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e di quelli in ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- iv. le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

Art. 41 DOCUMENTO UNICO REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento e di certificato a favore dell'Esecutore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante.
3. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'Esecutore o dei Subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'Esecutore e dei Subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti dell'anticipazione del prezzo, delle rate di acconto e di saldo ai sensi di quanto stabilito nel presente Capitolato Speciale.

CAPO VIII – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 42 SUBAPPALTO

1. Il subappalto, anche parziale, delle prestazioni oggetto del presente appalto è vietato, salvo intervenga specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione committente. Con riferimento ai servizi subappaltati o affidati a terzi l'appaltatore è l'unico soggetto responsabile nei confronti della predetta Amministrazione;
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs n. 36/2023;
 - b) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti di servizi che si intende subappaltare;
 - d) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'Impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
 - e) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, ai sensi della precedente lett. b, trasmetta alla Stazione Appaltante:
 - i. la certificazione che il subappaltatore sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di servizi pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei servizi da realizzare in subappalto o in cottimo, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023;

- ii. l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 58 (tracciabilità dei pagamenti), per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - iii. che non sussista, nei confronti dell'Affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti degli artt. 94, 95, 96, e 97 del D.Lgs. 36/2023.
 - iv. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
3. Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'articolo 119 del d.lgs. n. 36/2023 ancorchè non riportate nel presente capitolato. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono impiego di mano d'opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare;
4. Ai sensi dell'art. 119, comma del d.lgs. n. 36/2016 non si configurano come attività affidate in subappalto, tra le altre, le seguenti categorie di forniture o servizi:
 - le prestazioni rese in favore di soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. I contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla pubblicazione della procedura d'appalto di cui alla lett. d) comma 3 dell'art. 119 d.lgs. n. 36/2023 dovranno essere depositati presso l'Amministrazione prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto; Se durante l'esecuzione dei servizi l'Amministrazione ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore o il sub-affidatario (affidatario di sub-contratto che non è subappalto) è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della relativa comunicazione scritta, l'appaltatore dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del contratto di subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore;
5. La risoluzione di tale subappalto o del sub-affidamento (sub-contratto che non è subappalto) non darà diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento di danni o perdite o alla proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere;
6. Ai sensi dell'art. 119, comma 12 del D.lgs. n. 36/2023, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.
7. L'affidamento di servizi in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a. se al Subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai servizi in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dei servizi e sentito il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario è solidalmente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
 - b. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei servizi subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - c. le Imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la

zona nella quale si svolgono i servizi e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d. le Imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei servizi in subappalto:

- I. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
- II. copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani (Piano di sicurezza e di coordinamento) (Piano operativo di sicurezza) del presente Capitolato speciale;

8. L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 1.

9. L'Appaltatore dovrà fornire periodicamente alla Stazione Appaltante, secondo le indicazioni del Direttore dei Servizi, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.

10. Fermo restando che la Stazione Appaltante rimane del tutto estranea ai rapporti tra l'Appaltatore ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti che non rientrino nei casi previsti al successivo punto 4, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore;

11. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, o al fornitore di beni o servizi, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b. in caso inadempimento da parte dell'appaltatore.

Si definisce PMI, e nel dettaglio microimpresa, piccola impresa, l'impresa che a seguito della verifica dello status di associata, collegata o autonoma, rientra nei parametri in tabella.

	micro impresa	piccola impresa
a) dipendenti	meno di 10	meno di 50
b) fatturato	non superiore a € 2 milioni	non superiore a € 10 milioni
	oppure	oppure
c) totale di bilancio	non superiore a € 2 milioni	non superiore a € 10 milioni

I requisiti a) e b), oppure a) e c), a seconda della convenienza dell'azienda, devono entrambi sussistere. Per fatturato s'intende la voce A1 del conto economico redatto secondo le norme vigenti del codice civile. Per totale di bilancio s'intende il totale dell'attivo patrimoniale.

I dipendenti vanno calcolati in termini di Unità Lavorative Anno (ULA) (Un lavoratore a tempo pieno per tutto l'anno è considerato 1 ULA. Un lavoratore part time, che lavora la metà del tempo di lavoratore a tempo pieno conta 0,5 ULA). Si considerano dipendenti i lavoratori dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati a forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Non rientrano tra i dipendenti gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone

con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Anche gli imprenditori e i soci che svolgono attività lavorativa in azienda sono conteggiati al fine del calcolo dell'ULA ma devono percepire dei compensi per l'attività lavorativa svolta.

La verifica dello status di impresa sarà effettuata con riferimento alla data di scadenza del bando, prendendo in considerazione i dati dell'ultimo bilancio chiuso ed approvato.

12. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di Imprese e alle Società anche consortili, quando le Imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i servizi scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'Associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Art. 43 RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'Esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati.
2. Il Direttore dei servizi e il R.U.P., nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81 del 2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Esecutore, ferme restando le sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. L'Esecutore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
5. La responsabilità solidale viene meno se l'Esecutore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 del presente articolo, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'Esecutore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.
6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 del presente articolo, non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'Esecutore al Subappaltatore.

CAPO IX – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 44 ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 210, commi 1 del D.Lgs. 36/2023, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 2 al 6 del citato decreto legislativo.
2. L' accordo di cui al comma 5 del citato articolo 210, ha natura di transazione da sottoscrivere in forma scritta a pena di nullità e nel rispetto del codice civile.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Esecutore non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 210 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, ovverosia che non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del citato decreto.
5. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
6. Ai fini dell'applicazione della procedura di transazione, si rinvia all'art. 212 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 45 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario e alla transazione ai sensi del precedente articolo 44 e l'Esecutore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Bari ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
3. Ai sensi dell'art. 213 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 si evidenzia che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Art. 46 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'Esecutore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei servizi, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'Esecutore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Esecutore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Esecutore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Esecutore o dei Subappaltatori e cottimisti, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

3. In ogni momento il Direttore dei Servizi e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'Esecutore e ai Subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Esecutore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Esecutore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Esecutore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Esecutore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n. 136 del 2010.
6. Il contratto collettivo applicabile è Servizi attività alla persona, cimiteriali, funebri CCNL 2021/23.

CAPO X - NORME FINALI

Art. 47 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'ESECUTORE

Oltre all'osservanza delle singole disposizioni del presente Capitolato Speciale, nonché delle Leggi e Regolamenti in vigore in tema di Servizi Pubblici e Regolamenti Locali di Edilizia, igiene, ecc., le cui eventuali spese restano a carico dell'Operatore Economico. Questi sarà obbligato:

1. *all'attivazione di un indirizzo mail e/o un numero fax nonché di un recapito telefonico con segreteria telefonica, sempre attivi per le "situazioni d'urgenza" operanti, 24 ore su 24, nella sede operativa del raggio di 50km dal Comune di Santeramo in Colle;*
2. *non è ammesso un recapito telefonico sia su linea fissa sia su linea mobile su cui sia impostata unicamente la segreteria telefonica;*
3. *all'elaborazione del programma esecutivo;*
4. *a procedere all'attivazione del Contratto Attuativo dalla data della firma della firma del verbale di consegna dei servizi;*
5. *a provvedere a tenere a disposizione della D.S. gli strumenti, gli attrezzi, i materiali ed operai necessari per le verifiche e la misurazione dei servizi;*
6. *a provvedere a suo carico e spese, alla occupazione temporanea delle strade o aree adiacenti, per impalcature, per depositi di materiali, per apposizione di barriere per steccati (nelle strade e fuori di esse), per la relativa illuminazione, per la custodia dei cantieri e per il trasporto dei materiali di risulta dagli scavi alle pubbliche discariche; ove, ad uso di cantiere occorresse una maggiore area, questa verrà procurata dall'Operatore economico a tutto suo carico;*
7. *ad accollarsi la responsabilità sulla non rispondenza degli interventi eseguiti rispetto a quelli ordinati o previsti dal presente Capitolato Speciale;*
8. *a fornire fotografie documentanti lo stato dei luoghi prima, durante e dopo ogni singolo intervento, nel numero e nel formato indicato dalla D.S.;*
9. *a sostenere tutte le spese vive di cantiere (es. erogazione idrica, elettrica, e quant'altro necessario e similare);*
10. *ad assumere a proprio carico, per ogni intervento, se necessario a discrezione del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), la custodia dei materiali fino alla loro installazione;*
11. *al rilascio di ogni certificazione e/o dichiarazione richiesta dalla D.S. a suo insindacabile giudizio;*
12. *all'osservanza delle prescrizioni di legge in merito alle modalità di smaltimento dei materiali di risulta*

(rifiuti) provenienti dalle lavorazioni secondo quanto previsto nel D.Lgs. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. E' fatto obbligo all'Operatore economico di consentire l'attività di verifica e di rilasciare copia fotostatica del F.I.R. (Formulario identificazione Rifiuti);

- 13. a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei servizi e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, antinfortunistici ed assicurativi; "Operatore economico dovrà trasmettere trimestralmente copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;*
- 14. ad accollarsi, senza diritto alcuno a rivalsa, ogni tassa di bollo, registro, così come ogni altro onere fiscale inerente al presente contratto e nella misura riveniente dalle leggi vigenti;*
- 15. a redigere, a proprie cure e spese, "report" riguardanti tutta l'attività svolta in ordine ai servizi, compreso anche tutti quei servizi che non si sono potuti effettuare;*
- 16. nella conduzione dell'affidamento, mediante i suddetti "report", a tenere aggiornato l'ufficio della D.L. sulle seguenti informazioni:*
 - a) area su cui si è intervenuti e sulla quale si sta operando;*
 - b) tipo di intervento;*
 - c) documentazione fotografica prima, durante e dopo l'intervento;*
 - d) ammontare della spesa;*
 - e) data di ultimazione dei servizi in emergenza;*
 - f) data di ultimazione dei servizi totali;*
 - g) problematiche varie;*
 - h) data di inizio servizi.*
- 17. l'Amministrazione valuterà di volta in volta, in base alla complessità del lavoro da effettuare e tenuto conto delle situazioni di rischio particolari, la sussistenza delle condizioni per la redazione del DUVRI, di cui all'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. n.81/08. L'Operatore economico deve comunque predisporre il Piano Operativo di Sicurezza (POS);*
- 18. a non pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere per aumento di costo dei materiali, della mano d'opera, dei trasporti, dei mezzi d'opera, per perdite, emigrazioni, eventuali epidemie, movimenti di qualsiasi importanza, per eventuali aumenti nei prezzi delle assicurazioni sociali degli operai verificatisi durante l'esecuzione dei servizi, o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo avvenuta aggiudicazione; resta riservata, però, all'Amministrazione la facoltà insindacabile di rivedere o modificare detti prezzi, sotto le condizioni e con le limitazioni di cui alle disposizioni legislative in materia; resta, poi, convenuto e stabilito contrattualmente che, nei prezzi unitari delle singole categorie di servizi, s'intenderà sempre compresa e compensata ogni opera provvisoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera occorrente per l'esecuzione, ogni trasporto, comunque soggetto o richiedente mezzi diversi da quelli in uso nella località di lavoro, ogni lavorazione e magistero per dare tutti i servizi completi in opera, con tutti gli oneri nel modo prescritto dai vari articoli del presente Capitolato Speciale, anche quando ciò non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di tariffa;*
- 19. i particolari oneri che potrebbero gravare sull'Accordo Quadro (precauzioni, opere provvisorie e di salvaguardia della sicurezza dei terzi, ritmi ed orari lavorativi compatibili con quelli del luogo di esecuzione dell'Accordo Quadro) derivanti dalla continuità dell'attività di pubblico servizio che dovrà essere garantita nelle aree di esecuzione dei servizi e che non potrà per nessun motivo essere interrotta, e che gli stessi sono da considerarsi compresi nel prezzo dell'accordo quadro e nel ribasso che verrà offerto;*
- 20. alla piena ed esatta osservanza di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" - e specificatamente a quanto contenuto nell'allegato "e" - "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza" e ss.mm.ii.*

Il Responsabile Unico del Procedimento sarà l'interlocutore ufficiale dell'Operatore economico all'interno dell'Amministrazione. In aggiunta a tale figura professionale, i servizi saranno diretti da un Direttore dei Servizi.

Sono a carico dell'Operatore economico tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei servizi di cui al Listino Prezzi Regionale – Anno 2019, approvato con D.G.R. n. 611/2019, e con quanto compreso e previsto al successivo articolo A.27:

 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei*

Servizi, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto ed a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Servizi tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato Speciale o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Operatore economico non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice Civile (CC);

- b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione, nonché la pulizia.*
- c) sono a cura e spese dell'Operatore economico tutte le maggiori lavorazioni non previste nel presente progetto derivanti da prescrizioni rilasciate dalle Amministrazioni interferenti (Comune, Provincia, Regione, Anas, Enel, Sovrintendenze, ecc.);*
- d) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Operatore economico a termini di contratto;*
- e) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai servizi ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Operatore economico, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;*
- f) le spese per esperienze, saggi e prelievi, preparazione ed invio di campioni di materiali forniti dall'Operatore economico agli istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione Appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei servizi e così anche durante le operazioni di collaudo. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della Direzione dei Servizi o nei cantiere, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Servizi e dell'Operatore economico nei modi più adatti a garantire la autenticità;*
- g) gli oneri organizzativi ed i costi per l' eventuale disattivazione di linee elettriche o di illuminazione o di altre reti tecnologiche, da parte delle relative aziende;*
- h) l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà della Committenza, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i servizi, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Servizi;*
- i) a carico e a cura dell'Operatore economico la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei servizi e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante;*
- j) la fornitura, dal giorno della consegna dei servizi, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche d'ogni genere;*
- k) la fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Servizi per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico, nel rispetto delle norme di polizia stradale di cui al D.Lgs. n. 235 del 30/04/1992 e del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16/12/1992;*
- l) l'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione afferenti nei cavi e l'esecuzione di eventuali opere provvisorie per la deviazione preventiva delle stesse dalle sedi stradali, dalle piazze e dai giardini, e dalle opere e la riparazione dei danni che si verificassero negli scavi e nei rinterri. Il mantenimento, fino all'ultimazione dei servizi, della continuità negli scoli delle acque e la garanzia della sicurezza del transito pedonale e veicolare, sulle vie o sui sentieri pubblici o privati antistanti gli edifici per cui sono in corso opere oggetto dell'Accordo Quadro;*
- m) la costruzione, il regolare mantenimento e lo smontaggio dei ponti di servizio, delle impalcature e delle costruzioni provvisorie di qualsiasi genere: steccati, protezioni, ponti di sicurezza, avvisi occorrenti per l'esecuzione di qualsiasi tipo di lavoro, e di forniture e prestazioni in genere, nonché per l'incolumità delle maestranze e dei terzi, inoltre, gli sfridi, l'usura e la perdita delle strutture (in legnami, ferro, ecc.) costituenti detti ponti, impalcature e costruzioni provvisorie. Si dovrà considerare che le aree interessate dal presente Accordo Quadro sono molto frequentate e sono normalmente prospicienti strade molto frequentate, con conseguenza di particolari oneri sull'Operatore economico*

per la prestazione delle opere provvisionali, per la sicurezza dei terzi e per tutto ciò che necessario per i servizi oggetto del presente Capitolato Speciale. Si richiama l'attenzione sul fatto che i servizi si eseguiranno in aree che rimangono frequentate, e nelle quali si svolgono attività che non potranno essere interrotte a causa dei servizi; si dovrà inoltre considerare che tali aree sono molto frequentate e in genere prospicienti strade molto frequentate, con conseguenza di particolari oneri sull'Operatore economico per la prestazione delle opere provvisionali, per la sicurezza dei terzi e per tutto ciò che necessario per i servizi oggetto del presente Capitolato Speciale;

- n) l' indennità per le occupazioni, provvisorie o permanenti, delle aree eventualmente necessarie per il deposito delle materie esuberanti degli scavi e demolizioni, per il deposito di materiali e provviste di qualsiasi genere ed entità, per l'impianto di cantieri sussidiari a quello principale, per opere provvisionali e per strade di servizio;*
- o) la riparazione o rifacimento di eventuali danni che in dipendenza dell'esecuzione dei servizi vengono arrecati a proprietà pubbliche e/o private od a persone, sollevando l'Amministrazione Appaltante, la Direzione dei Servizi ed il personale di assistenza e di sorveglianza da qualsivoglia responsabilità; il risarcimento di qualsiasi danno arrecato dall'Operatore economico agli edifici dell'Amministrazione ed ai relativi giardini e cortili, nella misura che sarà fissata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione stessa;*
- p) la fornitura all'ufficio tecnico dell'Ente Appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla Direzione dei Servizi;*
- q) la rispondenza di tutti i materiali e le forniture da utilizzarsi ai requisiti prescritti, ed al giudizio insindacabile della Direzione dei Servizi sulla loro idoneità;*
- r) la pulizia dei siti nei quali ha eseguito i singoli servizi, nonché dei passaggi, cortili e siti comuni impegnati per l'esecuzione dei servizi stessi;*
- s) considerando che l'Amministrazione appaltante ha facoltà di eseguire direttamente, ovvero per mezzo di altre ditte, servizi non compresi nel presente accordo quadro, l'Operatore economico dovrà permettere (su autorizzazione scritta della D.L.) il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite o in corso di esecuzione, al personale addetto di qualsiasi altra ditta o impresa alla quale siano stati affidati servizi non compresi nel presente Accordo Quadro, ed alle maestranze che eventualmente eseguiranno servizi direttamente per conto dell'Amministrazione Appaltante. Dovrà inoltre concedere (soltanto a richiesta della Direzione dei Servizi), l'uso parziale o totale - da parte delle suddette maestranze e del personale di altre ditte - degli impianti, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione di tali servizi;*
- t) Tutti gli adempimenti, le spese e gli oneri necessari per l'ottenimento del Certificato di Collaudo e della omologazione da parte degli Organi Ufficiali;*
- u) le spese, i collaudi, le certificazioni, la predisposizione degli atti e le istanze per la produzione delle certificazioni sugli impianti secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia;*
- v) all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di Accordo Quadro. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione dalla rata d'acconto nella misura del 20% se i servizi sono in corso di esecuzione, ovvero si procederà alla sospensione del pagamento del saldo se i servizi sono ultimati, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi;*
- w) Tutti i componenti del personale devono essere preparati e muniti dei titoli professionali e dei patentini adeguati al tipo di lavoro da eseguire. In caso contrario la Stazione Appaltante chiederà l'immediato allontanamento del personale non idoneo e la sua sostituzione. Il personale preposto ai servizi deve effettuare le vaccinazioni obbligatorie per legge;*
- x) Tutti i componenti del personale in servizio dell'Operatore economico dovranno indossare appositi abiti da lavoro ed accessori in conformità alle norme antinfortunistiche in vigore; inoltre, il personale in servizio dovrà essere identificabile mediante la costante e ben visibile esposizione di una targhetta di identificazione o mediante l'uso di divise di tipologia e caratteristiche uguali fra tutti i membri del*

personale medesimo. L'Operatore economico deve garantire l'idoneità e correttezza dei dipendenti, assumendo a proprio carico ogni eventuale danno o molestia che, nel corso dei servizi, possano derivare a persone e cose da fatti, colpe, negligenza o difetti dei dipendenti medesimi, adottando di propria iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone ed alle cose.

- y) Ad adottare, durante l'esecuzione dei servizi, tutti i provvedimenti necessari per prevenire gli infortuni, anche nel pieno rispetto del D.P.C.M. n.55/91 e del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., sollevando da ogni responsabilità civile e penale il personale della D.L.; a tale scopo l'Operatore economico dovrà tempestivamente comunicare per iscritto alla D.L. e all'Amministrazione il nominativo del Direttore Tecnico, Responsabile di Cantiere, per il rispetto delle suddette norme antinfortunistiche. L'Operatore economico, tramite il Direttore di Cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere é assunta dal Direttore Tecnico dell'Operatore economico o da altro tecnico normalmente incaricato dall'Operatore economico.*
- aa) In caso di Accordo Quadro affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere é attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal Direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il Direttore dei Servizi ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Operatore economico, di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale per indisciplinazione, incapacità o grave negligenza. L'Operatore economico è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'Amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.*
- bb) la predisposizione del piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei servizi.*
- cc) per tutta la durata dei servizi, se si tratta di opere per le quali se ne richiede per legge la presenza, l'Operatore economico dovrà provvedere alla Direzione del Cantiere con un tecnico abilitato regolarmente iscritto all'Albo, comunicandone tempestivamente il nominativo all'Amministrazione.*
- dd) L'Operatore economico è, inoltre, obbligato:*
- ee) ad evitare di intralciare la circolazione del traffico veicolare;*
- ff) predisporre misure e ogni azione mitigatrice per attenuare il disturbo arrecato dal cantiere in relazione alle attività presenti, con particolare riguardo alle polveri, rumori, impiantistica, prodotti fitosanitari, traffico veicolare ordinario e straordinario dei mezzi;*
- gg) a collocare, ove necessario, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie atte a garantire la pubblica incolumità e che siano in regola con le vigenti norme sulla circolazione stradale;*
- hh) ad evitare ingombro di suolo pubblico non strettamente necessario per l'esecuzione dei servizi;*
- ii) a ritirare in giornata, con mezzi propri, ed a condurre nelle discariche autorizzate, a qualunque distanza, a propria cura e spese, tutto il materiale di risulta proveniente dai servizi, nonché a lasciare libero e perfettamente pulito lo spazio occupato nella sede di lavoro. È inoltre obbligata a tenere una scrupolosa pulizia quotidiana delle aree e della via di transito del cantiere, con il personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto eventualmente lasciati da altre ditte nonché delle scale, dei passaggi, e di tutte le aree impegnate per l'esecuzione dei servizi stessi. Qualora l'Operatore economico non provvedesse a tali adempimenti, sarà passibile di una penale di € 100,00 per ogni giorno di inadempimento, da applicarsi dalla D.L., mediante detrazione diretta dalla contabilità;*
- jj) a comunicare settimanalmente alla D.L., mediante relazione scritta, tutti i dati relativi alle lavorazioni eseguite, indicando in dettaglio le superfici trattate, la manodopera, i materiali e le attrezzature impiegati nel cantiere e quanto altro venga richiesto dalla Direzione Servizi;*
- kk) all'osservanza delle disposizioni di ali alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione;*
- ll) ad effettuare i servizi nella stagione tecnicamente opportuna, e comunque, in accordo con la D.L.;*
- mm) a non lasciare in nessun momento gli attrezzi di lavoro incustoditi;*
- nn) a non bruciare per nessun motivo alcun materiale di risulta sul posto di lavoro;*
- oo) a redigere giornalmente il giornale dei servizi;*
- pp) documentare fotograficamente le fasi più caratteristiche dei servizi;*
- qq) a segnalare immediatamente alla Direzione Servizi eventuali situazioni di pericolo che dovessero manifestarsi nelle aree per la presenza di alberi o altri elementi pericolanti, pozzetti o altre strutture danneggiate che potrebbero costituire pericolo per la pubblica incolumità. Le aree/superfici dovranno essere prontamente segnalate con cavalletti, nastro e quant'altro necessario per evitare l'accesso del*

pubblico nelle zone soggette a pericolo ed in attesa delle disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Servizi.

La mancata ottemperanza dell'Operatore economico alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale.

Qualora l'Operatore economico non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto - previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica — di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo dovuto pagamento a carico dell'Operatore economico. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Operatore economico, essi saranno fatti d'ufficio e la Committenza recupererà la spesa sostenuta dal successivo acconto.

L'Operatore economico ha l'obbligo, prima dell'inizio dei servizi, di verificare sui luoghi tutte le misurazioni previste nel progetto e, nel caso riscontrasse differenze, di segnalarlo alla D.L. in modo da dare la possibilità di predisporre la eventuale variante in tempo utile, rispetto ai tempi dell'Accordo Quadro, senza che ciò comporti la necessità di sospendere i servizi.

Art. 48 PROPRIETA' DEI MATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante;
2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 49 CUSTODIA DEL CANTIERE

1. E' a carico e a cura dell'Esecutore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei servizi e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 50 CARTELLO DI CANTIERE

1. L'Esecutore deve predisporre ed esporre, entro 5 giorni dalla avvenuta consegna dei servizi, in sito numero 1 (uno) esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 120 di base e cm 200 di altezza, di cui bozza dovrà essere sottoposta ad approvazione della Direzione dei Servizi indicante:
 - a) la denominazione dell'Amministrazione, del Committente e dell'Esecutore;
 - b) l'oggetto dell'appalto;
 - c) le generalità del Responsabile del Procedimento, del Direttore dei Servizi;
 - d) le generalità dei Progettisti;
 - e) i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, affidatarie dei noli a caldo e dei contratti similari, delle quali dovranno essere esposti i dati relativi alle iscrizioni al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato;
 - f) di quanto altro sarà richiesto dalla Direzione dei Servizi nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
2. Il cartello di cantiere, deve essere aggiornato periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate, secondo il modello "Allegato B".

Art. 51 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121

dell'allegato 1 al Decreto Legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall'Allegato 4, art. 3, comma 19, lettera f), D.Lgs. n. 104 del 2010.

2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al Decreto Legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall'Allegato 4, art. 3, comma 19, lettera f), D.Lgs. n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al Decreto Legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall'Allegato 4, art. 3, comma 19, lettera f), D.Lgs. n. 104 del 2010.

Art. 52 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136 del 2010 e successivo D.L. n. 187 del 12.11.2010 convertito in Legge il 17.12.2010 al n. 217, gli operatori economici titolari dell'Appalto, nonché i Subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso Banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'Esecutore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono servizi, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1 del presente articolo, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.000 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a) del presente articolo, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il relativo codice CIG e CUP .
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della Legge n. 136 del 2010:
 - d) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata Legge n. 136 del 2010;

- e) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) del presente articolo, o ai commi 3 e 4 del presente articolo, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
- 6. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- 7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i Subappaltatori e i Subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 53 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

- 1. Sono a carico dell'Esecutore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei servizi e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei servizi;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
- 2. Sono altresì a carico dell'Esecutore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Esecutore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
- 4. A carico dell'Esecutore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.
- 5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto I.V.A. come prevista per legge.
- 6. Ai sensi del art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, l'IVA è versata all'erario dal cessionario o committente (nella qualità di soggetto passivo), con modalità e termini fissati da un apposito Decreto Ministeriale.

Art. 54 DIFESA AMBIENTALE

- 1. L'Esecutore si impegna, nel corso dello svolgimento dei servizi, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere ai sensi dell'art.57 comma 2 del D.Lgs 36/2023 "*__criteri di sostenibilità energetica ed ambientale*".
- 2. In particolare, ai sensi del D.M. 24/12/2015 del Ministero dell'Ambiente (Criteri ambientali minimi) e come specificato nell'allegato che è parte integrante del decreto, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:
 - a. Utilizzare prodotti che rispettano il criterio di cui al punto 2.4.2.12 dell'Allegato del citato decreto ministeriale relativamente alle specifiche tecniche;

- b. Le rimozioni e le demolizioni devono rispettare i criteri di cui al punto. 2.5.1. dell'Allegato del citato decreto ministeriale;
- c. evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- d. adottare misure per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi;
- e. il deposito dei materiali di cantiere deve essere effettuata ad una distanza di rispetto delle aree verdi;
- f. effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate e che prevedono il riciclo o il recupero del materiale e delle componenti impiantistiche demolite e/o rimosse;
- g. Individuare e valutare eventuali rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento speciale;
- h. una stima delle quantità con una ripartizione dei diversi materiali;
- i. una stima delle percentuali di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio o di recupero sulla base di sistemi di selezione durante il processo di demolizione e/o rimozione
- j. segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei servizi il ritrovamento, nel corso dei servizi di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

Art. 54 bis CONDIZIONI DI ESECUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA

1. L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo 46, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
2. Essendo un servizio non continuativo ma episodico con tempi di esecuzione limitati ed esigui nell'arco dell'anno **non si prevede** che l'aggiudicatario assorba prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente.
3. Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna a riservare, all'occupazione giovanile con età inferiore a 36 anni, una quota di assunzioni pari ad almeno il **30%** delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto / presente appalto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Art. 55 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (da ultimo aggiornato dal D.lgs. 101/2018) e del Reg. UE 679/2016 le parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati sulla scorta del presente atto saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla gestione del contratto stesso, ovvero per lo svolgimento delle funzioni e delle attività istituzionali proprie dell'Amministrazione comunale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente.
2. Al riguardo si precisa che: l'acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto.

Art. 56 COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

2. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.
3. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
4. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
5. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

TITOLO II – SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO XI – SPECIFICAZIONI TECNICHE

1. CAMPIONATURA DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE

L'Operatore economico, prima dell'installazione, posa o realizzazione, dovrà sottoporre al giudizio insindacabile della Direzione dei Servizi un campionario delle forniture e chiederne la preventiva autorizzazione all'utilizzo; la Direzione dei Servizi potrà chiedere un nuovo campionario qualora ritenga non conforme a quanto previsto quello prodotto dall'Operatore economico. La Direzione dei Servizi ha diritto a richiedere la rimozione di qualsiasi materiale e/o fornitura dei quali non sia stata rilasciata la predetta autorizzazione preventiva e la loro sostituzione con altri di gradimento.

Tutti i materiali e le apparecchiature installate dovranno essere corredate dalle certificazioni e/o omologazioni previste dalla normativa vigente o da specifiche norme di settore (UNI, CEI, DIN, ecc) e pertanto sarà a cura dell'Operatore economico predisporre un fascicolo tecnico con la raccolta di tutte le schede tecniche dei materiali installati e le relative certificazioni, da conservare in cantiere ed aggiornare tempestivamente all'arrivo dei materiali da installare autorizzati dalla Direzione dei Servizi. A discrezione della Direzione dei Servizi potranno essere effettuate prove di collaudo sui materiali.

Il personale, i materiali, i mezzi d'opera per il prelevamento dei campioni, i locali e le attrezzature necessarie per le prove di laboratorio, sono a carico dell'Operatore economico.

Tutti i materiali e le forniture prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla direzione dei servizi.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte dell'Operatore economico, quest'ultimo resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

2. RILIEVI DEI LUOGHI

L'Operatore economico dovrà effettuare, in contraddittorio con la Direzione Servizi, a proprio onere e spesa i rilievi planimetrici delle zone comunque interessate dalle opere da eseguire.

3. AGGIORNAMENTO ELABORATI GRAFICI

Nel corso dell'esecuzione dei servizi gli elaborati del progetto devono essere aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura e spese dell'Operatore economico e con l'approvazione del Direttore dei Servizi, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro anche al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile.

CAPO XII – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ESECUZIONE DEI SERVIZI

4. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI SERVIZI

In genere l'Operatore economico avrà la facoltà di sviluppare i servizi nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine del Contratto Attuativo, purché ciò, a giudizio della Direzione dei Servizi, non riescapregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. L'Amministrazione si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato servizio entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei servizi nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di eventuali altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'Accordo quadro, senza che l'Operatore economico possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

5. DIREZIONE TECNICA DEL CANTIERE E PERSONALE ADDETTO

L'Operatore economico ha l'obbligo di affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un Tecnico abilitato iscritto al rispettivo Albo Professionale, il quale può coincidere con il Coordinatore del Servizio di Accordo Quadro. Il nominativo del professionista incaricato di assumere la direzione tecnica del cantiere dovrà essere indicato in occasione della stipula del contratto con la controfirma del professionista in segno di accettazione dell'incarico.

Il Direttore Tecnico del cantiere interviene ad ogni operazione di carattere tecnico, dalla consegna al Collaudo dei Servizi, e controfirma gli Ordini di Servizio, condividendo con l'Operatore economico ogni responsabilità di natura tecnica, civile e penale inerente all'incarico, con particolare riferimento a quelle di cui ai precedenti artt. 16 e 17.

A tal fine il Direttore Tecnico di cantiere dovrà garantire una adeguata presenza in cantiere.

Il Direttore Tecnico di cantiere e il Capo cantiere devono essere, in qualunque momento, e per tutta la durata dei servizi, reperibili, in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della loro assenza.

L'Amministrazione Comunale tramite il Direttore dei Servizi si riserva la facoltà di ordinare l'immediata sospensione dei servizi qualora, nel corso degli stessi, venga constatata l'assenza contemporanea del Direttore tecnico, del Capo cantiere o dei loro sostituti.

In tal caso non verrà riconosciuto all'Operatore economico alcun indennizzo per eventuali perdite economiche né ancora sarà riconosciuto alcuno spostamento dei termini di ultimazione delle opere.

Si intende che la ripresa dei servizi avverrà automaticamente non appena accertata la presenza di uno dei rappresentanti dell'Operatore economico.

All'inizio della gestione l'Operatore economico deve notificare per iscritto all'Amministrazione Comunale il nominativo e recapito telefonico delle persone responsabili e degli addetti alla gestione e manutenzione, dei loro eventuali sostituti durante gli orari di servizio, nominativo e recapito telefonico della o delle persone reperibili 24 ore su 24, sia nelle giornate feriali che festive.

L'Operatore economico è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla direzione del Servizio.

Il personale dell'Operatore economico si presenterà sul luogo di lavoro munito di decorosa uniforme che lo renda immediatamente identificabile, e di cartellino di riconoscimento.

CAPO XIII – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE LAVORAZIONI

6. NORME GENERALI

Sono a carico dell'operatore economico, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune di Santeramo in Colle, tutti gli oneri connessi all'esecuzione dei servizi affidati con i contratti attuativi, nessuno escluso o eccettuato, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e amministrazione del personale necessario al servizio; l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro, in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, ogni altro onere previsto dalle normative vigenti a carico del datore di lavoro;
2. tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito e manutenzione delle attrezzature in uso all'Operatore Economico e necessari a svolgere i servizi oggetto del contratto;
3. tutte le spese e gli oneri necessari a garantire l'osservanza delle norme in materia di igiene e sicurezza nonché i danni alle cose e alle persone;
4. tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
5. tutte le spese e gli oneri dipendenti dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale del contratto;
6. tutte le spese relative all'acquisto di:
 - scatole per raccolta rifiuti derivanti da operazioni cimiteriali;
 - scatole per inumazione di salme indecomposte;
 - mascherine, guanti, tute in tessuto per esumazione/estumulazioni;
 - vestiario, maschere, guanti, ecc., per il personale impiegato utili alle operazioni sopra elencate;
 - fornitura di ghiaietto per riassetto dei vialetti;
 - tutte le attrezzature ed i mezzi per il personale addetto.

Doveri generali del personale dipendente dell'operatore economico

Il personale dipendente dell'Operatore Economico, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.

Allo stesso personale, è fatto rigoroso divieto di:

- a) eseguire all'interno del Cimitero attività di qualsiasi tipo, a qualunque titolo, per conto di privati o imprese, sia in orario di lavoro sia al di fuori di esso;
- b) ricevere dal pubblico o da imprese compensi, mance, regali o altri emolumenti non dovuti, anche per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri di ufficio;
- c) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del Cimitero che al di fuori di essi e in qualsiasi momento;
- d) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.

L'Operatore Economico è tenuto ad osservare e far osservare al proprio personale quanto previsto nel Documento di Valutazione dei rischi predisposto ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.Lgs.81/2008.

Le suddette norme si applicano anche alle eventuali imprese subappaltatrici, per le quali garante responsabile dell'applicazione delle disposizioni sarà l'operatore economico affidatario dell'accordo quadro.